

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

Oggetto: REATO OMESSO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI - MODALITÀ DEL CONTEGGIO ANNUO

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, il D.Lgs. 8/2016 ha innovato la disposizione riguardante il presidio penale previsto dall'ordinamento, prevedendo, in sostanza, alcuni limiti quantitativi e temporali al fine di distinguere tra sanzione amministrativa e sanzione penale.

In sostanza, si ha un ambito valutativo annuo, entro il quale viene previsto:

- omissione di importo uguale o minore di 10.000 euro, sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000;
- omissione di importo superiore a 10.000 euro, sanzione penale della reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 euro.

Il problema che si è posto, fin dall'inizio, era legato alla corretta interpretazione del concetto di annualità civile da prendere in considerazione. Il tutto originato dal fatto che l'effettivo versamento contributivo viene effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza. Il problema, quindi, si pone per i versamenti a cavallo d'anno, ossia quelli di competenza del dicembre da effettuare nel mese di gennaio dell'anno successivo.

Le tesi in campo erano sostanzialmente queste:

- occorre tenere conto dei versamenti operati a partire dal 16 gennaio dell'anno in esame (di competenza del dicembre dell'anno precedente) e fino al 16 dicembre dello stesso anno (di competenza del mese di novembre): criterio di cassa;
- occorre tenere conto dei versamenti operati a partire dal 16 febbraio dell'anno in esame (di competenza del gennaio dell'anno stesso) e fino al 16 gennaio dell'anno successivo (di competenza del mese di dicembre dell'anno in esame): criterio di competenza.

La prima tesi fu sostenuta dall'Inps, con circolare n. 121/2016, e dal Ministero del lavoro, con nota n. 9099/2016. La seconda è stata espressa dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 39882/2017, cui l'INL si allineò con propria nota n. 8376/2017.

Continuando i contrasti, si è giunti a interessare del caso le Sezioni Unite delle Corte di Cassazione, le quali, con l'Informazione provvisoria n. 1 del 18 gennaio 2018, cui seguirà l'emanazione della sentenza, hanno di fatto sposato la tesi iniziale che sosteneva doversi tener conto del criterio di cassa, valutando quindi i versamenti a partire dal 16 gennaio dell'anno in esame (di competenza del dicembre dell'anno precedente) e fino al 16 dicembre dello stesso anno (di competenza del mese di novembre).

A fronte di tale indicazione l'Inps, con messaggio n. 437/2018, ha ribadito la propria precedente tesi, dando indicazioni in tal senso ai servizi ispettivi.